COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

FRANCESCO PETRACCA
Data firma da RC:
2026-11-18 07:33:33 (UTC)
Data scadenza certificato:
2029-03-12 10:34:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
Uanataca S.A.
"Halley Informatica" SRL

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Numero 31 Del 17-11-2026

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL LUNGOMARE DELLA DIPENDENTE MARINA DI FELLONICHE, PER RAGIONI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 17 novembre 2026, a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dal Comando di Polizia Locale e dal Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce, è stata accertata la rottura di una tubazione della rete fognaria dinamica cittadina;

- tale rottura ha provocato uno sversamento di liquami sulla pubblica strada ed in aree private nonché nella condotta della rete di raccolta delle acque meteoriche, con conseguente convogliamento dei reflui fognari sul lungomare della dipendente Marina di Felloniche, con conseguente dispersione in mare;

- i reflui fognari pertanto vengono, nelle modalità su indicati, scaricati nel suddetto tratto di mare, con potenziale rischio di contaminazione delle acque destinate alla balneazione;

CONSIDERATO Che:

- la situazione descritta può determinare una compromissione temporanea della qualità delle acque di balneazione, con possibile pregiudizio per la salute pubblica;

- sussiste la necessità di adottare urgenti misure di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del concreto e attuale pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle condizioni sopra descritte;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) del 18.08.2000 art. 50 c.5, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere generale e non è rivolto a soggetti determinati e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

VISTE le competenze dal punto di vista demaniale ai sensi della L.R. n. 17/2015 che dispone, tra l'altro, all'art. 6, il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo, già trasferite alla Regione per effetto della D.Lgs. n.112/1998, fatte salve quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo, mantenute entro la sfera di competenza regionale poiché necessitano di un esercizio unitario;

VISTI il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA l'Ordinanza Balneare vigente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, al fine di garantire la sicurezza per la salute pubblica, dover adottare specifico provvedimento di interdizione all'utilizzo delle aree demaniali interessate;

ORDINA

- con decorrenza immediata e fino alla completa eliminazione delle condizioni di pericolo e al ripristino delle necessarie condizioni igienico-sanitarie, l'interdizione dello specchio acqueo antistante il Lungomare Marina di Felloniche, nel tratto di litorale compreso tra la strada sparti feudo tra i Comuni di Castrignano del Capo e Patù e l'area parcheggio censita al Catasto Urbano Foglio 15 p.lla 86, specificatamente dal punto con coordinate N 39° 81' 0" - E 18° 31' 86" al punto con coordinate N 39° 80' 98" - E 18° 32' 02";

- alla Società "Acquedotto Pugliese S.p.A", avente sede legale in Via Salvatore Cognetti, 36, nel Comune di Bari, C.F. P.IVA 00347000721, la bonifica e la sanificazione dell'area;

DEMANDA

Alle Forze di Polizia e agli Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio la verifica del rispetto del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg. 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata online all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, e contestualmente notificata a:
- All'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della necessaria segnaletica informativa;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Castrignano del Capo;
- Al Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce: pec dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it e sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
- Ufficio territoriale locale marittimo di Leuca; pec cp-gallipoli@pec.mit.gov.it;
- Alla Società "Acquedotto Pugliese S.p.a.": pec acquedotto.pugliese@pec.aqp.it e mat.lecce@pec.aqp.it.

Castrignano del Capo, 17-11-2026	Il Sindaco
	dott. Francesco PETRACCA